GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9

Adunanza 1 marzo 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OSASIO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 40 DEL 27/11/2010 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE CON D.C.C. N. 1 DEL 11/01/2011 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 161 – 6438/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Osasio:

<u>la strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 118-14531 del 23/03/1981 e successivamente modificato con quattro Varianti Generali, approvate rispettivamente con Deliberazioni G.R. n. 103-10023 del 16/12/1986, n. 111-36505 del 27/03/1990, n. 91-26618 del 19/07/1993 e n. 9-4673 del 03/12/2001;
- a seguito della Variante Generale approvata nel dicembre 2001, ha approvato alcune Varianti Parziali ai sensi del settimo comma, articolo 17 L.R. 56/77, delle quali, la Variante approvata con D.C.C. n. 6 del 22/03/2007 è stata annullata con Sentenza T.A.R. Piemonte e la successiva, è stata impugnata, nelle fasi di adozione ed approvazione, con ricorsi al T.A.R. dai proprietari interessati dalle modifiche;
- con deliberazione G.R. n. 13-3039 del 5 giugno 2006 è stata approvata una Variante Strutturale relativa all'ampliamento dell'area artigianale di Frazione Balbo;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 40 del 27 novembre 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17, L.R. n. 56/77, tale deliberazione è stata successivamente integrata con D.C.C. n. 1 del 11 gennaio 2011, di adozione della "*Relazione Geologica*", che ha trasmesso alla Provincia, in data 28

gennaio 2011 (pervenuto il 03/02/2011) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

(Prat. n. 017/2011)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 538 abitanti nel 1971, 568 abitanti nel 1981, 593 abitanti nel 1991 e 738 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in consistente incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 458 ettari. La conformazione geomorfologica evidenzia un territorio essenzialmente pianeggiante; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 5 ettari rientrano nella *Classe I*[^] e 359 ettari nella *Classe II*[^] (pari a circa il 78% della superficie comunale);
- risulta compreso nel *Circondario di Pinerolo*, sub-ambito "*Area di Vigone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del *Patto Territoriale Torino Sud* (insieme ad altri 25 Comuni, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Moncalieri ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 138 e n. 147;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Ramata e Oitana, i corsi dei quali sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/1989;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 27 novembre 2010 e n. 1 del 11 gennaio 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, nasce dalla specifica esigenza di recepire, all'interno del testo normativo e relativamente ad uno specifico insediamento produttivo, le comunicazioni intercorse tra il Comune e gli Enti sovracomunali A.R.P.A. e Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Variante Strutturale Parziale al P.R.G.C. avvenuta con D.G.R. 5 giugno 2006, n. 13-3039, in merito alle modifiche ex officio introdotte in corso di approvazione della Variante al P.R.G. in accoglimento del parere datato 10 marzo 2006, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), relative ad un'area destinata ad "impianti produttivi di nuova costruzione" in prossimità di frazione Balbo e definite all'art. 2.32 delle N.T.A. del Piano. Successivamente alla approvazione, il Comune richiedeva chiarimenti sia all'ARPA che alla Regione, ottenendo in data 6 giugno 2008, dal "Settore Urbanistico Territoriale-Area metropolitana" della Regione il seguente parere definitivo, il quale non accogliendo la proposta di eliminazione del vincolo introdotto ex officio demanda ... le "... modifiche della disciplina dell'area ... ad iniziativa dell'Amministrazione comunale con l'adozione di specifica nuova variante al PRG

contestuale o successiva all'adeguamento al PAI". Il Comune di Osasio ha nel frattempo avviato gli studi per l'adeguamento del Piano al P.A.I..

La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la coerenza dell'intervento con i Piani sovracomunali e con il Piano di Zonizzazione Acustica; la compatibilità della variazione con la valutazione del rischio idrogeologico, è stata integrata successivamente all'adozione della Variante, con deliberazione C.C. n. 1 del 11/01/2011; riporta, infine, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione:

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/03/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/02/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Osasio, adottato con deliberazione C.C. n. 40 del 27 novembre 2010, come integrata con deliberazione C.C. n. 1 del 11 gennaio 2011 di adozione della "*Relazione geologica*", giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale

di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

- 2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere al Comune di Osasio la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta